SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 settembre 2004.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra» e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda ad un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2003, recante la ripartizione delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, con il quale è stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 1319/Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra», con lo stanziamento di € 7.746.853;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 28 agosto 2003, di cui all'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 288/2002;

Viste le comunicazioni dei competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa, rispettivamente, in data 31 maggio 2004, in data 28 maggio 2004 e in data 27 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2004, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis* della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 338 unità, per l'importo complessivo di € 3.561.168.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2004, pari ad € 4.185.685, sono liquidati:

a) in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, a n. 148 grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il 30 aprile 2004;

b) successivamente, nell'ordine di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento e fino ad esaurimento delle risorse residue nei limiti del fondo di cui al capitolo 1319/Economia, agli altri aventi diritto affetti dalle invalidità di cui alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis*; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E, dando la precedenza ai grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non siano stati nè siano in grado di assicurarlo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda dell'interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento, per coloro che abbiano richiesto il servizio stesso per la prima volta dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2004, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, che di quest'ultimo costituisce parte integrante, debbono essere presentate alle amministrazioni e agli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici entro il 31 dicembre 2004. Sono ammissibili le istanze presentate anche oltre il 31 dicembre 2004, purchè sia data dimostrazione di avere avviato entro tale data la procedura prescritta per ottenere l'accompagnatore.

2. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono le domande con i documenti pervenuti al Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro - Ufficio VII, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile e il Ministero della difesa inoltrano al predetto Ufficio VII aggiornati elenchi nominativi dei grandi invalidi di guerra e per servizio che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile; dei grandi invalidi appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, che hanno perso l'accompagnatore entro il 30 aprile 2004; dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, ed, infine, dei soggetti di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, che hanno fatto richiesta dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge medesima ed ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo.

3. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 2, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni ed agli enti medesimi a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2004

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti 14 ottobre 2004
Registro n. 10, Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 161

ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE

(1)...................................
....
....
....

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome.................................... nome....................................
nato/a il..........................a...(Prov.........)
residente a...(Prov.........)
in via/piazza...n....................(CAP.........)
tel....................................

grande invalido/a di Tabella E, lettera.......... (iscrizione n.....................) come da allegato mod.69 o decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile per l'anno 2004.

(2) Al riguardo dichiara:

- o di avere usufruito, per l'anno 2003, dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione dall'Ufficio VII di cui all'art. 2, comma 2, di averne titolo;
- o di aver espletato gli adempimenti prescritti dalla legge suddetta, per ottenere l'assegnazione dell'accompagnatore, come risulta dalla documentazione allegata (dichiarazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale del servizio civile e Ministero della difesa, ovvero copia autenticata della domanda per l'assegnazione dell'accompagnatore e della relativa raccomandata, recante un timbro postale di data antecedente di almeno sessanta giorni a quella della presente domanda) (3);
- o di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore – come attestato dagli atti allegati – il quale è stato/sarà (4) posto in congedo in data
- o di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art.1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, come attestato dagli atti allegati.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Ufficio VII di cui all'art. 2, comma 2, dell'eventuale assegnazione dell' accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma..

Avvertenze

In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art.4 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n.445.

(1) Indirizzare all'ente erogatore della pensione
(2) Barrare il caso che interessa
(3) Sono esentati dall'obbligo di allegare la documentazione coloro che hanno fruito dell'assegno sostitutivo per l'anno 2003 o che hanno avuto comunicazione dal competente Ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze di averne titolo
(4) Cancellare la parte che non interessa.

04A10375

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 ottobre 2004.

Determinazione dei prezzi dei vaccini influenzali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2004/2005;

Vista la circolare del Ministro della salute n. 1 del 2 agosto 2004;

Visto il decreto dell'Agenzia italiana del farmaco in data 4 ottobre 2004, ed i provvedimenti in data 1º ottobre 2004, contenenti l'autorizzazione all'immissione in commercio di vaccini influenzali per la stagione 2004/2005;

Considerata l'imminenza della ricorrenza stagionale dell'influenza;

Tenuto conto che il Ministero della salute e l'Agenzia italiana del farmaco sono attivamente impegnati a realizzare la campagna antinfluenzale, coinvolgendo tutti gli attori dell'intera filiera del farmaco, con lo scopo di migliorare la prevenzione e il processo di comunicazione nei confronti degli operatori di settore e dei cittadini;

Tenuto conto delle determinazioni assunte nel corso della riunione svoltasi il giorno 19 ottobre 2004 alla presenza del Ministro della salute, della Agenzia italiana del farmaco, nonché dei rappresentanti delle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali, dei farmacisti - Federfarma e della distribuzione intermedia - ADF;

Viste le comunicazioni trasmesse in data 20 ottobre 2004 alla Agenzia italiana del farmaco dalle aziende titolari dei vaccini influenzali con indicazione del prezzo al pubblico ridotto;

Ravvisata la necessità e l'urgenza, sulla base della contingenza stagionale e a tutela della salute pubblica, di provvedere affinché i vaccini influenzali, ferma restando la classificazione in classe «C» ai fini della rimborsabilità, siano ceduti presso le farmacie aperte al pubblico ad un prezzo inferiore, per realizzare una più intensa efficacia della campagna antinfluenzale in atto;

Ordina:

Art. 1.

1. Per i vaccini influenzali elencati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, le farmacie praticano al pubblico i prezzi indicati nell'allegato 1 sopra richiamato, ferma restando la classificazione in classe «C» ai fini della loro rimborsabilità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non è riferita, non si applica, né modifica i precedenti accordi, relativi alla fornitura dei vaccini influenzali, intercorsi tra le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, le regioni e le aziende sanitarie locali.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha la durata di sei mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO 1

Prezzo di vendita la pubblico dei vaccini influenzali

AIC	Descrizione	Ditta	Prezzo al Pubblico attuale	Nuovo prezzo di vendita al pubblico
027278136	VAC.MUTAGRIP PASTEUR*SIR	AVENTIS PASTEUR MSD SpA	€ 11,80	€ 8,60
026032375	VAXIGRIP*1SIR 0,5ML	AVENTIS PASTEUR MSD SpA	€ 11,90	€ 8,90
034399016	ADIUGRIP 1 SIR 0,5 ML	AVENTIS PASTEUR MSD SpA	€ 15,39	€ 11,54
026032348	VAXIGRIP*BB 1SIR 0,25ML	AVENTIS PASTEUR MSD SpA	€ 11,90	€ 8,90
035093032	FOCUSVAX*1SIR C/AGO	BERNA ISTITUTO SIEROTER. Srl	€ 14,98	€ 11,20
033658055	INFLEXAL V*1SIR	BERNA ISTITUTO SIEROTER. Srl	€ 14,98	€ 11,20
034653030	ISIFLU V*1SIR C/AGO	BERNA ISTITUTO SIEROTER. Srl	€ 14,98	€ 11,20
026405340	AGRIPPAL S1*1SIR C/A 0,5ML	CHIRON Srl	€ 11,50	€ 8,40
022143287	BEGRIVAC*1FSIR 0,5ML	CHIRON Srl	€ 11,50	€ 8,40
022143299	BEGRIVAC*1SIR 0,5ML	CHIRON Srl	€ 11,50	€ 8,40
031840034	FLUAD*1SIR 0,5ML	CHIRON Srl	€ 14,98	€ 10,90
029245178	FLUARIX 1 SIR 0,5 ML	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	€ 10,85	€ 7,90
027761117	INFLUVIRUS F*1SIR 0,5ML	HARDIS SpA	€ 11,90	€ 8,80
034377010	INFLUPOZZI ADIUVATO*1SIR	IVP (IST.VACCINOGENO POZZI Srl	€ 14,98	€ 10,90
025984283	INFLUPOZZI SUB.*1SIR 0,5ML	IVP (IST.VACCINOGENO POZZI Srl	€ 11,50	€ 8,40
36508012	KEFLU "SOSPENSIONE INIETTABILE 1 SIR.PRER 0,5 ML	KEDRION SpA	€ 11,90	€ 8,90
36508024	KEFLU "SOSPENSIONE INIETTABILE BB 1 SIR.PRER 0,5 ML	KEDRION SpA	€ 11,90	€ 8,90
028722167	ISIGRIP ZONALE SPLIT*1SIR	KEDRION SpA	€ 11,90	€ 8,90
028851133	INFLUVAC S*1FSIR 0,5ML	SOLVAY PHARMA SpA	€ 12,00	€ 8,80
034013019	INFLUSPLIT 1 SIR 0,5 ML	VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A.	€ 10,85	€ 7,90

04A10402

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 settembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Lambruschini S.c.r.l.», in Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PRATO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo comma;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996 n. 687: regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della cooperativa appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies,* comma 2, sopracitato;

Acquisito che il liquidatore dell'ente risulta deceduto in data 26 agosto 2002;

Considerato il mancato deposito degli ultimi cinque bilanci di esercizio presso la camera di commercio di Prato e la mancanza di atti di gestione;

Considerata l'assoluta inattività dell'ente;

Decreta:

La cancellazione dal registro imprese della società cooperativa Lambruschini S.c.r.l. con sede in viale Montegrappa n. 294 - 59100 Prato, costituita per rogito notarile del dott. Massimo Ersoch in data 11 novembre 1976, repertorio n. 47503, registro società n. 4355 del Tribunale di Prato, B.U.S.C. n. 3567.

Prato, 15 settembre 2004

Il direttore provinciale: IZZO

04A10111

DECRETO 23 settembre 2004.

Ricostituzione della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore edilizia ed affini, presso la sede provinciale INPS di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 13 del 21 novembre 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale della C.I.G. per il settore dell'edilizia ed affini, relativa alla provincia di Ascoli Piceno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organico collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dell'edilizia ed affini cui alla citata legge del 6 agosto 1975, n. 427;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta Commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. n. 12035/95 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del D.P.R. n. 639/70 anche alla Commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Viste le note prot. n. 13147 del 1° settembre 2004 e n. 14199 del 22 settembre 2004, della direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno, con la quale vengono segnalate come maggiormente rappresentative, nell'ambito territoriale di competenza:

a) per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Ascoli Piceno (ASSINDUSTRIA);

Confederazione nazionale artigiani di Ascoli Piceno (C.N.A.);

b) per i lavoratori:

Camera del lavoro territoriale di Ascoli Piceno (C.G.I.L.);

Unione sindacale territoriale di Ascoli Piceno (C.I.S.L.);

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Ascoli Piceno dell'INPS, la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore dell'edilizia ed affini, composta come segue:

direttore dell'I.N.P.S. - Sede provinciale, presidente;

dott.ssa De Iacobis Marcella, membro supplente;

Rappresentanti della Direzione Provinciale del Lavoro

Di Mattia dott. Giancarlo, membro effettivo;

Tarquini ins. Roberto, membro supplente.

Rappresentanti dei lavoratori

Galanti Rolando, membro effettivo;

Malaspina Guglielmo, membro effettivo;

Frascarelli Leonardo, membro supplente;

Passaretti Tonino, membro supplente.

Rappresentanti dei datori di lavoro

Nicolai dott.ssa Claudia, membro effettivo;

Pontani Nicolina, membro supplente;

Diomedi Alessia, membro effettivo;

Cocchieri Piergiovanni, membro supplente.

Art. 2.

La Commissione provinciale della CIG dell'edilizia ed affini, di cui al precedente art. 1, durerà in carica quattro anni.

Ancona, 23 settembre 2004

Il direttore regionale: RICCI

04A10181

DECRETO 24 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Previdenza & Assistenza (P & A) Società cooperativa a r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M. O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 ottobre 2003 eseguita nei confronti della società cooperativa «Previdenza & Assistenza (P&A) Società cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La Società Cooperativa «Previdenza & Assistenza (P &A) Società cooperativa a r.l.» con sede in Cassino, costituita a rogito dal notaio dott. Roberto Labate in data 4 giugno 1996 repertorio n. 147061, registro società n. 87334 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1673/274284 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 24 settembre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A10112

DECRETO 29 settembre 2004.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilan-

cio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 Euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle Società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo. Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* codice civile:

Società cooperativa H/C - Handy Cooper Cooperativa sociale, con sede in Roma, costituita per rogito Notaio Vitagliano Domenico in data 11 ottobre 1991, repertorio n. 90146, registro società n. 10748/91 Tribunale di Roma, BUSC n. 32754, codice fiscale n. 04170051009;

Società cooperativa Residenziale Orte con sede in Roma, costituita per rogito notaio Manara Massimo in data 3 ottobre 1996, repertorio n. 63155 registro società 1437785/96 Tribunale di Roma, BUSC n. 34740, codice fiscale n. 05176861002;

Società cooperativa Nuova Urbs, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Sagone Francesco, in data 28 dicembre 1989, repertorio n. 33401, registro società n. 1222/90, Tribunale di Roma, BUSC n. 31746, codice fiscale n. 03769281001;

Società cooperativa Teulada Prima, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Massimi Otello in data 17 novembre 1977, repertorio n. 10259, registro società n. 110/78, Tribunale di Roma, BUSC n. 24187, codice fiscale 03006630580;

Società cooperativa Hiram 96, con sede in Ostia Lido, costituita per rogito notaio Manara Massimo in data 26 febbraio 1996, repertorio n. 62284, registro società n. 540204/96 Tribunale di Roma, BUSC n. 34548, codice fiscale n. 05066931006;

Società cooperativa Il Sole, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Siniscalchi Pierpaolo in data 29 luglio 1985, repertorio n. 5133, registro società n. 7805/85 Tribunale di Roma, BUSC n. 28990, codice fiscale n. 07108190583;

Società cooperativa Gli Ulivi, con sede in Subiaco, costituita per rogito notaio Gualtieri Antonina in data 28 febbraio 1992, repertorio n. 13722, registro società n. 2818/92 Tribunale di Roma, BUSC n. 33027.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 29 settembre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A10186

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative»;

Vista il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Vista la relazione presentata dal liquidatore dott. Cucco Vincenzo, già nominato con decreto ministeriale del 29 dicembre 2003 e decreto direttoriale n. 51 del 26 maggio 2004, da cui risultano ricorrere i presupposti per lo scioglimento senza nomina del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

Società cooperativa Iso.Mec., con sede in Ardea (Roma), costituita per rogito notaio F. Bartolomucci in data 13 aprile 1989, repertorio n. 134287, registro società n. 5383 Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 31337, Codice fiscale n. 03630981003;

Società cooperativa Musa, con sede in Roma, costituita per rogito notaio D. Gallelli in data 21 febbraio 1991, repertorio n. 105620, registro società n. 6245/91, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32875, codice fiscale n. 04109991002;

Società cooperativa Armetta, con sede in Roma, costituita per rogito notaio A. Rossetti in data 6 novembre 1979, repertorio n. 244879, registro società n. 4183/79, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25479, codice fiscale n. 0370632058;

Società cooperativa Facchinaggio e Trasporto Laurentina, con sede in Roma, costituita per rogito notaio G. Colalelli in data 4 gennaio 1973, repertorio n. 13272, registro società n. 1809/73, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 21396, Codice fiscale n. 01062850589.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 30 settembre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A10128

DECRETO 4 ottobre 2004.

Sostituzione di un membro supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali, in rappresentanza dell'Assolombarda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 225/1974 con il quale veniva istituita la commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro, in corso di rinnovo.

Visto il decreto n. 55 del 5 dicembre 1989 con il quale la dott.ssa Laura Parodi era stata nominata membro supplente della commissione in parola quale rappresentante dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro Assolombarda;

Vista la nota prot. n. 4652-BA/rd del 29 settembre 2004 e la nota di rettifica prot. n. 4677-BA/rd dell'Assolombarda di Milano con le quali viene designato il dott. Maurizio Bianco in qualità di membro supplente della suddetta commissione in sostituzione della dott.ssa Laura Parodi;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione della dott.ssa Laura Parodi;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. Maurizio Bianco è nominato membro supplente in sostituzione della dott.ssa Laura Parodi in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali in rappresentanza dell'Assolombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10109

DECRETO 4 ottobre 2004.

Modificazione del decreto 29 marzo 2004, recante la ricostituzione della Commissione provinciale Cassa integrazione guadagni, settore industria, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 8 della legge n. 164/75 che prevede l'istituzione della Commissione provinciale C.I.G. industria;

Visto il proprio decreto n. 1811 del 29 marzo 2004, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Padova;

Preso atto della nota di rettifica prot. n. 402/04 del 5 aprile 2004 della CISL di Padova;

Rettifica

il suddetto decreto e nomina membro supplente nella Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Padova, in rappresentanza della CISL di Padova, il sig. Pegoraro Giancarlo.

Venezia, 4 ottobre 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A10190

DECRETO 6 ottobre 2004.

Sostituzione di un membro supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali, in rappresentanza della C.G.I.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 225/1974 con il quale veniva istituita la commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro, in corso di rinnovo;

Visto il decreto n. 38/1998 dell'8 maggio 1998 con il quale la sig.ra Annalia Farina era stata nominata membro supplente della commissione in parola quale rappresentante dell'organizzazione dei lavoratori C.G.I.L.;

Vista la nota del 1º ottobre 2004 della C.G.I.L. di Milano con la quale viene designato il sig. Carmelo Giampaolo in qualità di membro supplente della suddetta commissione in sostituzione della sig.ra Annalia Farina;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione della sig.ra Annalia Farina;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Carmelo Giampaolo è nominato membro supplente in sostituzione della sig.ra Annalia Farina in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali in rappresentanza dell'organizzazione dei lavoratori C.G.I.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10110

DECRETO 8 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Autoparco Avezzano» a r.l., in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545 *septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «società cooperativa Autoparco Avezzano» a r.l B.U.S.C. 1985 con sede in Avezzano, costituita in data 28 luglio 1989 per rogito del notaio Nicola D'Ambrosio, repertorio n. 199582 omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 16 novembre 1989 ed iscritta al n. 3503 del registro delle società.

L'Aquila, 8 ottobre 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A10114

DECRETO 8 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società coop. Pietrasecca per lo sviluppo turistico e la salvaguardia paesaggistica» a r.l., in Carsoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Società cooperativa Pietrasecca per lo sviluppo turistico e la salvaguardia paesaggistica» a r.l. B.U.S.C. 11760/221715 con sede in Carsoli, costituita in data 2 agosto 1986 per rogito del notaio Nicola Rumor, repertorio 16531, con decreto del tribunale di Avezzano dell'8 settembre 1986 ed iscritta al n. 2626 del registro delle società.

L'Aquila, 8 ottobre 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A10115

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Laura - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Cisterna di Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del legale rappresentante presentata in data 23 luglio 2004 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Laura - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Cisterna di Latina (Latina) (codice fiscale 01785810597) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Vincenzo Maradei, nato a Mormanno il 9 dicembre 1963, con studio in Roma, via Iberia n. 60, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10214

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Stella Marina - Soc. coop. a r.l.», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale in data 29 luglio 2004 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Stella Marina, - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto (codice fiscale 00144130739) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Mauro Quaranta, nato a Taranto il 15 aprile 1959 ed ivi domiciliato in via Sorcinelli n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10215

DECRETO 5 ottobre 2004.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Società tipografica Piemontese», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 ottobre 1983 con cui la «S.p.a. Società tipografica Piemontese» collegata alla Pianelli Travera S.a.s., con sede legale in Torino, via Po n. 14, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Mario Boidi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale il dott. Pier Vittorio Vietti è stato nominato commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto il provvedimento in data 4 novembre 2003 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 24 maggio 2004 con la quale il commissario, comunicando che non sono state proposte osservazioni al piano di riparto finale depositato e sono stati eseguiti i pagamenti previsti nel medesimo piano con esclusione del pagamento a favore dell'ufficio IVA di Torino per il quale è prevista la compensazione con la somma di pari importo del credito IVA vantato dalla procedura, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Società tipografica Piemontese»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Società tipografica Piemontese»;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Società tipografica Piemontese» con sede legale in Torino, via Po n. 14.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

04A10311

DECRETO 7 ottobre 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della S.p.A. Hit.Com, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 ed il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166 (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la Società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio, 9 febbraio, 2, 8, 23 aprile, 20 maggio, 3, 7 giugno e 30 luglio 2004, con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, le Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation BV, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA,

Eurofood IFSC Limited, le S.r.l. Parmengineering, Geslat, Contal, Panna Elena C.P.C., Centro Latte Centallo, Newco, Eliair, SAF, G.F.A. e Taurolat, la S.p.a. Parma Associazione Calcio, la S.r.l. F.lli Strini Costruzioni Meccaniche, le S.r.l. Albalatte, Alessandria Distribuzione, Alinola, Alipad, Aurolat, Bo.lat, Ce.Di Potenza, Distribuzione Alimenti Brescia, Eural, Firenze Lat, For.ma, Forital, Froslat, Ge.di.al 2, Golden Milk, Leader Food, Lucca Distribuzione, Milal, Milano Latte, Mo.re.al, Monzal, Partenopal, Roma Alimenti 2000, Romalatte, Sanrelat, Siena Distribuzione, Spelat, Toral, Torino Latte, U.DI.AL., Venezia Lat, Veronalimenti 87, la Deutsch Parmalat Gmbh, la Parmalat Molkerei Gmbh e la S.p.a. Streglio;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 14 settembre 2004 con la quale il commissario straordinario richiede, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società Hit.Com S.p.a. in liquidazione;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società Hit.Com S.p.a. in liquidazione è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 23 febbraio 2004 per la Parmalat S.p.a. e le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A10182

DECRETO 7 ottobre 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della S.p.a. Going Tour Operator, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 ed il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166 (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la Società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio, 9 febbraio, 2, 8, 23 aprile, 20 maggio, 3, 7 giugno e 30 luglio 2004, con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, le Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation BV, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA, Eurofood IFSC Limited, le S.r.l. Parmengineering, Geslat, Contal, Panna Elena C.P.C., Centro Latte Centallo, Newco, Eliair, SAF, G.F.A. e Taurolat, la S.p.A. Parma Associazione Calcio, la S.r.l. F.lli Strini Costruzioni Meccaniche, le S.r.l. Albalatte, Alessandria Distribuzione, Alinola, Alipad, Aurolat, Bo.lat, Ce.Di Potenza, Distribuzione Alimenti Brescia, Eural, Firenze Lat, For.ma, Forital, Froslat, Ge.di.al 2, Golden Milk, Leader Food, Lucca Distribuzione, Milal, Milano Latte, Mo.re.al, Monzal, Partenopal, Roma Alimenti 2000, Romalatte, Sanrelat, Siena Distribuzione, Spelat, Toral, Torino Latte, U.DI.AL., Venezia Lat, Veronalimenti 87, la Deutsch Parmalat Gmbh, la Parmalat Molkerei Gmbh e la S.p.a. Streglio;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 14 settembre 2004 con la quale il commissario straordinario richiede, a norma dell'art.3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società Going Tour Operator S.p.a.;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alta procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società Going Tour Operator S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 23 febbraio 2004 per la Parmalat S.p.a. e le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A10183

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 ottobre 2004.

Monitoraggio dell'andamento degli oneri finanziari pubblici in materia di agevolazioni tariffarie postali per la spedizione di prodotti editoriali, ai sensi dell'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 46.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3, comma 1-*bis*, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con la legge 27 febbraio 2004, n. 46, il quale prevede che con decreto del Ministro delle comunicazioni siano determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri finanziari pubblici in materia di agevolazioni tariffarie postali per la spedizione di prodotti editoriali, ai fini del rispetto del limite di spesa rappresentato, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, dai fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1997, n. 261, che ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto, altresì, il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, di attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della comunità;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *b)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Spedizioni di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *c)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2002, n. 290;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria no profit», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 2002, n. 291;

Vista la deliberazione del CIPE n. 77/2003 del 29 settembre 2003, recante «Linee guida sulla regolamentazione del settore postale»;

Visto il contratto di programma 2003-2005 firmato il 1° giugno 2004 tra il Ministero delle comunicazioni e la società per azioni Poste italiane, ed in particolare l'art. 9, comma 2, lettera *a)*, che dispone in materia di agevolazioni nei settori dell'editoria e del non profit;

Ritenuta la conseguente necessità di definire le procedure e modalità del monitoraggio dell'andamento degli oneri finanziari pubblici in materia di agevolazioni tariffarie postali per la spedizione di prodotti editoriali, ai fini del rispetto del limite di spesa rappresentato dai fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la Società Poste italiane S.p.a., avvalendosi delle risultanze degli anni dal 2001 al 2003, trasmette al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale una relazione recante, per ciascun mese, il valore complessivo

medio rappresentativo dell'incidenza percentuale su base annua delle agevolazioni tariffarie praticate, con evidenziazione delle relative fasce annuali di oscillazione e delle linee di tendenza rilevabili.

2. I valori medi mensili e gli altri dati di cui al comma precedente dovranno essere successivamente attualizzati con cadenza annuale, mediante una relazione di aggiornamento trasmessa dalla stessa Società al Ministero entro il 1º febbraio di ogni anno e riferita all'ultimo triennio decorso.

3. La relazione annuale di cui al comma 2 dovrà dare altresì evidenza ai dati indicativi mensili ottenibili rapportando gli stanziamenti di bilancio per agevolazioni tariffarie postali previsti per l'esercizio in corso con i valori percentuali medi ottenuti ai sensi dei commi precedenti. Nel caso in cui durante l'esercizio finanziario l'ammontare oggetto di stanziamento venga modificato, la comunicazione dei dati indicativi mensili conseguentemente aggiornati dovrà seguire senza indugio.

4. Ai fini della determinazione dei valori medi mensili di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si tiene conto delle voci di arretrato derivanti dal contenzioso; agli stessi fini, l'incidenza ponderale dei singoli anni di ogni triennio è fatta pari, rispettivamente, al 40 per cento per l'anno appena concluso, e al 30 per cento per i due precedenti.

Art. 2.

1. A decorrere dal mese successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo precedente, il giorno 15 di ogni mese la Società Poste italiane S.p.a. trasmette al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale un rapporto contenente il dato aggregato nazionale riflettente l'ammontare delle agevolazioni tariffarie praticate nel mese precedente.

2. Su richiesta del Ministero, i rapporti di cui al comma precedente e le relazioni indicate nell'art. 1 dovranno avere separato riguardo per le tipologie di beneficiari per i quali vigano regimi tariffari diversi.

Art. 3.

1. Ove i rapporti mensili di cui all'art. 2 evidenzino uno scostamento al rialzo del volume totale delle agevolazioni tariffarie effettivamente praticate nel mese precedente, superiore al 10% del corrispondente dato indicativo mensile di cui al comma 3 dell'art. 1, il Ministero delle comunicazioni ne informa prontamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'economia e delle finanze, proponendo le eventuali opportune misure.

Roma, 8 ottobre 2004

Il Ministro: GASPARRI

04A10188

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 2004.

Modifica dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte nei relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 settembre 2004, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
007227	Frumento duro	Avispa	Vemeuil Semences de Provence	Limagrain Italia S.p.a.
004409	Frumento duro	Durfort	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
002725	Frumento duro	Ixos	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
004960	Frumento duro	Nefer	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
007765	Frumento duro	Puma	Vemeuil Semences de Provence	Limagrain Italia S.p.a.
007778	Frumento duro	Vinci	Verneuil Semences de Provence e Apsovsementi S.r.l.	Limagrain Italia S.p.a. e Apsovsementi S.r.l.
007779	Frumento duro	Virgilio	Verneuil Semences de Provence e Apsovsementi S.r.l.	Limagrain Italia S.p.a. e Apsovsementi S.r.l.
007256	Frumento duro	Giusto	Mosconi Cesare e Giorgio	PRO.SE.ME. S.r.l.
007787	Frumento duro	Valerio	Mosconi Cesare e Giorgio	PRO.SE.ME. S.r.l.
008923	Frumento tenero	Aubusson	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
005912	Frumento tenero	Cezanne	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
005909	Frumento tenero	Craklin	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
003620	Frumento tenero	Enesco	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
007257	Frumento tenero	Savio	Mosconi Cesare e Giorgio	PRO.SE.ME. S.r.l.
003627	Orzo distico	Amillis	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
002748	Orzo distico	Kelibia	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
002228	Orzo distico	Tremois	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
003631	Orzo polistico	Balkan	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
000660	Orzo polistico	Express	Serasem	Serasem e Società italiana sementi S.p.a.
007755	Orzo polistico	Ketos	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
005381	Orzo polistico	Solen	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
003244	Orzo polistico	Sonora	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
003091	Mais	Agrisprint	Mycogen Verneuli S.r.l. e Mycogen Corp.	Limagrain Italia S.p.a. e Mycogen Corp.
006334	Mais	Century	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
007427	Mais	Coventry	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
004538	Mais	Ercole	Semundo Italia S.r.l. e Fred Gutwein & Sons, Inc.	Limagrain Italia S.p.a. e Fred Gutwein & Sons, Inc.
003492	Mais	Gabriele	Semundo Italia S.r.l.	Limagrain Italia S.p.a.
002487	Mais	Giorgio	Semundo Italia S.r.l.	Limagrain Italia S.p.a.
005240	Mais	Graziano	Semundo Italia S.r.l. e Fred Gutwein & Sons, Inc.	Limagrain Italia S.p.a. e Fred Gutwein & Sons, Inc.

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
004709	Mais	Gulliver	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
004520	Mais	Helmut	Semundo Italia S.r.l.	Limagrain Italia S.p.a.
002883	Mais	Ivo	Semundo Italia S.r.l.	Limagrain ltalia S.p.a.
005481	Mais	Maciste	Semundo Italia S.r.l.	Limagrain Italia S.p.a.
006778	Mais	Rustimax	Semundo Italia S.r.l. e Fred Gutwein & Sons, Inc.	Limagrain Italia S.p.a e Fred Gutwein & Sons, Inc.
005028	Mais	Uvea	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
005530	Mais	Vertice	Verneuil Recherche	Limagrain Italia S.p.a.
005574	Mais	Vitromax	Mycogen Verneuil S.r.l.	Limagrain Italia S.p.a.
001502	Mais	Doge	KWS Italia S.p.a. e KWS Seeds Inc.	KWS Italia S.p.a.; KWS Seeds Inc. e KWS Saat AG
004155	Mais	Vero	KWS Italia S.p.a. e KWS Seeds Inc.	KWS Italia S.p.a.; KWS Seeds Inc. e KW Saat AG
005500	Mais	Tonale	KWS Italia S.p.a. e KWS Seeds Inc.	KWS Italia S.p.a.; KWS Seeds Inc. e KWS Saat AG
005499	Mais	Mikado	KWS Italia S.p.a. e KWS Seeds Inc.	KWS Italia S.p.a.; KWS Seeds Inc. e KWS Saat AG
007489	Mais	Kermess	KWS Italia S.p.a. e KWS Seeds Inc.	KWS Italia S.p.a.; KWS Seeds Inc. e KWS Saat AG

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10312

DECRETO 8 ottobre 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Agrichimica S.n.c. di Rallo Francesco & C», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i Regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 30 settembre 2004 dal laboratorio Agrichimica Snc di Rallo Francesco & C, ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 31 volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in confonnità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Agrichimica S.n.c. di Rallo Francesco & C», ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 31, nella persona del responsabile enologo Francesco Rallo, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
ANALISI SPETTROFOTOMETRICA NELL'ULTRAVIOLETTO	Reg. CEE 2568 All. 2 G.U. CEE 248 1991 All. 3 Modifica Reg.CEE 183/93
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI PEROSSIDI	Reg. CEE 2568 All. 2 G.U. CEE 248 1991 All. 9 Modifica Reg.CEE 183/93
DETERMINAZIONE DELL'ACIDITA	Reg. CEE 2568 All. 2 G.U. CEE 248 1991 Modifica Reg.CEE 183/93

04A10213

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 agosto 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Lucia Graziosa, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Germania), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana (documentazione acquisita il 31 agosto 2004); alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 5 settembre 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza pro-

fessionale di durata doppia del periodo mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: Zeugnis über die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien (Diploma d'esame scientifico di stato per l'insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori), rilasciato in data 30 maggio 1997 dalla Commissione esaminatrice del Ministero pubblica istruzione del Land. Baden Wüttemberg (Germania);

titolo di abilitazione all'insegnamento: Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für die Laufbahn des höheren Schuldienstes an Gymnasien (Diploma del secondo esame di stato per la carriera d'insegnante nelle scuole medie superiori, ginnasi, licei), rilasciato in data 27 ottobre 2000 dalla commissione esaminatrice del Ministero pubblica istruzione del Land. Baden Württemberg (Germania),

posseduto da:

cognome: Graziosa;

nome: Lucia;

nata a: Gaildorf (Germania);

il: 26 giugno 1971;

cittadinanza comunitaria (italiana);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - tedesco e francese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - tedesco e francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 agosto 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A10189

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 23 settembre 2004.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su: «Linee guida sulle modalità di disciplina delle attività di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto», in attuazione dell'art. 15, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 23 settembre 2004;

Premesso che:

gli articoli 2, comma 2, lett *b)*, e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

l'art. 15 della legge 1º aprile 1999, n. 91, prevede che le regioni individuino le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneità e la sicurezza;

Visto lo schema di accordo in oggetto trasmesso dal Ministero della salute con nota del 5 luglio 2004, esaminato in sede tecnica il 9 settembre 2004.

Considerto che in sede tecnica il 9 settembre 2004 sono state concordate alcune modifiche al testo dell'accordo in oggetto, che è stato trasmesso alle regioni e province autonome e alle amministrazioni centrali con nota del 14 settembre 2004.

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del già citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:

sul documento recante «Linee guida sulle modalità di disciplina delle attività di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto», in attuazione dell art. 15, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91, che, allegato *sub A)* al presente atto ne costituisce parte integrante.

Roma, 23 settembre 2004

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI REPERIMENTO, TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CELLULE E TESSUTI UMANI A SCOPO DI TRAPIANTO», IN ATTUAZIONE DELL'ART. 15, COMMA 1, DELLA LEGGE 1° APRILE 1999, N. 91.

1. Le attività di conservazione, distribuzione e trapianto di tessuti (e cellule) costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Tali procedimenti sono disciplinati secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e pari opportunità tra i cittadini.

2. In esecuzione di quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 91 del 1999, inerente «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti», le regioni e le province autonome, sentito il centro regionale o interregionale per i trapianti, di cui all'art. 10 della citata legge, individuano strutture sanitarie pubbliche o accreditate, senza attività lucrativa, aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti e le cellule prelevati, certificandone la tracciabilità, l'idoneità e la sicurezza. I movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa l'importazione, sono registrati, secondo modalità definite dalle regioni.

3. Le regioni e le province autonome, attraverso l'azione dei coordinatori locali di cui all'art. 12 della legge n. 91 del 1999 e dei centri regionali ed interregionali per i trapianti, di cui all'art. 10 della citata legge promuovono e coordinano la donazione ed il prelievo di tessuti e cellule ed il loro impiego a scopo di trapianto terapeutico.

4. Il trapianto di tessuti e cellule è consentito previa certificazione di idoneità rilasciata da una struttura di cui al punto 2 o da una struttura estera con funzioni analoghe riportata negli elenchi forniti dal centro nazionale trapianti.

5. In attesa del recepimento della direttiva europea 2004/23/CE sulla «definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani», le regioni assicurano elevati standard di sicurezza e di qualità per i processi di reperimento, valutazione di idoneità, trattamento, conservazione e distribuzione di tessuti e cellule di provenienza umana allo scopo di assicurare un alto livello di protezione della salute dei cittadini.

6. Gli standard raccomandati devono essere applicati a tutte le fasi del processo di lavorazione, conservazione e distribuzione dei tessuti e delle cellule quando questi vengano utilizzati a fini di trapianto nell'uomo. Nessuna parte del corpo umano che venga utilizzato a tale scopo può essere esclusa dall'applicazione dei predetti standard, fatta eccezione per i tessuti impiegati come auto-trapianti all'interno della medesima procedura chirurgica, per gli organi solidi e per il sangue e suoi derivati, che sono sottoposti ad altra già definita normativa.

7. A cura del Centro nazionale trapianti sono predisposte linee guida necessarie a specificare per ciascuna tipologia di tessuti o cellule i predetti standard di qualità e sicurezza. Tali standard sono aggiornati in base ai progressi scientifici in materia.

8. Le linee guida sviluppate dal centro nazionale trapianti contengono gli elementi necessari a definire un sistema di bio-vigilanza che garantisca l'anonimato e la privacy, ma che permetta di individuare la provenienza di tessuti e cellule. Le medesime linee guida altresì definiscono le modalità di comunicazione nel caso di eventi avversi.

9. Ciascuna struttura, individuata dalle regioni e province autonome deve tenere un registro delle attività di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione. A cura delle regioni e province autonome deve essere compilata una lista ufficiale dei centri accreditati e delle attività per le quali tali centri sono autorizzati.

10. Qualsiasi attività di importazione di tessuti e cellule nell'ambito dell'Unione europea deve rispondere alla normativa nazionale di cui all'art. 19 della legge n. 91 del 1999 ed ai criteri stabiliti dalle direttive europee, al fine di assicurare gli standard di qualità e sicurezza. Le regioni e province autonome sono responsabili delle necessarie attività di controllo.

11. Il centro nazionale trapianti stabilisce, mediante idonee linee guida, i criteri necessari a garantire un'appropriata selezione e valutazione del donatore onde evitare la trasimissione di malattie.

12. Il prelievo di tessuti e cellule deve essere realizzato da professionisti competenti, in luogo appropriato, in condizioni utili a ridurre al minimo la possibilità di contaminazione e tali da garantire la vitalità dei materiali.

13. Le strutture, individuate dalle regioni e province autonome, ancorché organizzate sotto fonna di rete, sono uniche sul territorio regionale. Qualora le regioni decidano di non dotarsi di proprie strutture dedicate, esse possono decidere di avvalersi, mediante convenzione delle strutture di altra regione. Le convenzioni stipulate sono vincolanti per i centri regionali e interregionali per i trapianti e per tutti i centri che effettuano attività di trapianto nella regione.

14. Al fine di garantire sufficienti standard di qualità e di sicurezza, è opportuno che il bacino di utenza di una struttura per la conservazione delle cornee non sia, di norma, inferiore a 4 milioni di abitanti fatta salva la possibilità da parte delle regioni di istituire una struttura laddove ne esista la necessità rispettando possibilmente il criterio della presenza di non più di una struttura per regione. È opportuno altresì che il bacino di utenza di una struttura per la conservazione dell'osso non sia inferiore, preferibilmente, a 14 milioni di abitanti.

15. Le strutture per la conservazione dei tessuti e delle cellule sono inserite nel «sistema trapianti» nazionale e adottano procedure di comunicazione con la sede di prelievo, con i centri di trapianti, con i centri regionali e con i centri interregionali per i trapianti che siano omogenee con le linee guida emanate dal Centro nazionale trapianti e diffuse dagli stessi centri.

16. I criteri di distribuzione della struttura per la conservazione dei tessuti e delle cellule devono prioritariamente soddisfare le richieste delle strutture sedi di prelievo.

04A10199

ACCORDO 23 settembre 2004.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su: «Linee guida per la gestione delle liste di attesa e l'assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da donatore cadavere».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 23 settembre 2004;

Premesso che:

gli articoli 2, comma 2, lettera *b)*, e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

l'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 2 agosto 2002 recante: «Criteri e modalità per la certificazione dell'idoneità degli organi prelevati al trapianto», che dispone che, con apposite linee guida, predisposte dal Centro nazionale per i trapianti ed approvate con accordo in seno alla Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministero della salute, sono definiti i criteri di idoneità previsti nei commi 1 e 2 e le particolari condizioni di cui al comma 3 del citato decreto ministeriale;

Visto l'accordo sancito da questa conferenza il 26 novembre 2003 sul documento recante: «Linee guida per l'accertamento della sicurezza del donatore di organi»;

Visto lo schema di accordo in oggetto trasmesso dal Ministero della salute con nota del 5 luglio 2004, esaminato in sede tecnica il 9 settembre 2004;

Considerato che, in sede tecnica il 9 settembre 2004 sono state concordate alcune modifiche al testo dell'accordo in oggetto, che è stato trasmesso alle regioni e province autonome e alle amministrazioni centrali con nota del 14 settembre 2004;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno espresso avviso favorevole sull'accordo in oggetto;

Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del già citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:

sul documento recante: «Linee guida per la gestione delle liste di attesa e l'assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da donatore cadavere» che, allegato *sub A)* al presente atto ne costituisce parte integrante.

Roma, 23 settembre 2004

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA E L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORGANI NEL TRAPIANTO DI FEGATO DA DONATORE CADAVERE

Accesso alle prestazioni, valutazione del candidato, gestione del paziente, assegnazione dell'organo, follow-up.

PREMESSA

Nel trapianto di fegato, l'eterogeneità delle prestazioni offerte in ambito nazionale, richiede la predisposizione di un documento che, attraverso scelte condivise di buona pratica clinica, limiti il più possibile la diversificazione di accesso alle prestazioni sul territorio nazionale.

Queste linee guida hanno l'obiettivo di supportare i medici dei centri di trapianto nella gestione del paziente dal momento della prima visita fino al follow-up post trapianto. Fra le finalità vi è quella di semplificare e rendere più oggettivo l'iter procedurale, di favorire una misura della professionalità del medico, di migliorare il rapporto costo/beneficio dei servizi sanitari, di portare a conoscenza di tutti le linee di condotta cliniche basate sull'evidenza. In conclusione le Linee Guida vogliono essere uno strumento per uniformare il più possibile le procedure in ambito nazionale, senza diminuire la capacità decisionale di ogni professionista che, dopo attenta valutazione del singolo caso, rimane la sola figura a cui spetta il compito di decidere la soluzione migliore da adottare.

CAPITOLO 1.

Responsabilità del reperimento di organi

1. Ogni regione o aggregazione interregionale, in proprio o in collaborazione con le regioni afferenti allo stesso centro interregionale trapianti, è responsabile del reperimento degli organi per i pazienti iscritti nella lista di attesa dei Centri Trapianto del relativo ambito territoriale.

2. Ogni Regione ha la responsabilità di garantire annualmente un numero organi idonei pari ad almeno il 50% dei pazienti iscritti presso i propri centri di trapianti.

3. I Centri interregionali Trapianti, i centri regionali e i centri di trapianti gestiscono le liste di attesa in modo che il numero di pazienti iscritti non superi, indicativamente, il doppio del numero di pazienti trapiantati nel singolo Centro, nella Regione o nel territorio del centro interregionale.

4. I Centri interregionali, i centri regionali e i centri di trapianti ottimizzano l'utilizzo degli organi disponibili, favorendo le collaborazioni per la divisione del fegato da trapiantare in due riceventi.

CAPITOLO 2.

Composizione e gestione delle liste di attesa

1. Ogni paziente può iscriversi in un solo centro di trapianto del territorio nazionale di sua libera scelta.

2. L'iscrizione dei riceventi adulti nelle liste di attesa viene effettuata dai centri di trapianti nel rispetto delle indicazioni del centro regionale o interregionale e in considerazione delle raccomandazioni delle linee guida.

3. L'iscrizione dei riceventi pediatrici nelle lista di attesa unica nazionale viene effettuata dal centro interregionale a cui afferisce il centro di trapianto, nel rispetto delle regole vigenti.

4. L'insieme delle liste dei centri di trapianti di una regione o di una aggregazione interregionale costituisce la lista di attesa della Regione o dell'aggregazione interregionale.

5. Ogni centro di trapianto trasmette in tempo reale al proprio centro regionale trapianti o al proprio centro interregionale qualsiasi aggiornamento clinico di rilievo dei pazienti in lista di attesa, nonché i nuovi inserimenti e le cancellazioni.

6. Ogni centro di trapianto informa, con una comunicazione scritta, il paziente e il medico curante nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, dell'eventuale sospensione o cancellazione dalla lista motivandone la ragione. Contestualmente copia della comunicazione viene inviata al proprio centro regionale o al proprio centro interregionale.

7. Ogni centro di trapianto può richiedere al proprio centro regionale, dopo ogni variazione, l'invio aggiornato della propria lista nella quale venga riportato per ogni paziente, il gruppo sanguigno, l'età, lo status, la data di iscrizione, il numero di eventuali convocazioni non seguita da trapianto.

8. Ogni centro di trapianto, al fine di garantire la massima utilizzazione degli organi disponibili, dovrebbe avere una adeguata ripartizione di pazienti per ogni gruppo sanguigno e per *status* clinico secondo la classificazione UNOS.

9. Ogni centro di trapianto fornisce, al paziente che fa domanda di iscrizione in lista, una carta di servizi secondo quanto indicato nel capitolo 7 di queste linee guida.

10. Ogni centro di trapianto ha l'obbligo di indicare per ogni paziente lo *status* clinico.

11. Indicativamente la lista di attesa di ciascun centro di trapianto non dovrebbe essere superiore al doppio dei trapianti effettuati per anno (riferiti alla casistica del biennio precedente l'anno di iscrizione). Annualmente ogni centro interregionale o Centro regionale, sentito il Centro nazionale trapianti, defmisce per ogni centro di trapianto, il tetto massimo di pazienti iscrivibili.

12. I centri interregionali ad ogni variazione (inserimento/cancellazione) di pazienti pediatrici in lista di attesa, provvedono all'aggiornamento della lista nazionale pediatrica nel sistema informativo trapianti.

13. Ogni centro di trapianto ha l'obbligo di attuare, per i pazienti in gravi condizioni cliniche che rientrano nei criteri di urgenza definiti in ambito nazionale, le relative procedure operative per fronteggiare lo stato di urgenza. Per i pazienti che non rientrano nei criteri di urgenza ma che presentano gravi condizioni cliniche, il centro di trapianto, previa certificazione clinica, può richiedere un organo in regime di anticipo secondo le regole vigenti.

14. Possono essere iscritti in lista d'attesa i pazienti assistiti dal Servizio sanitario nazionale. È consentito iscrivere anche pazienti stranieri o extracomunitari purché assistiti dal Servizio sanitario nazionale.

CAPITOLO 3.

Criteri di screening e di accettazione dei pazienti

1. Ogni centro di trapianto valuta i pazienti in osservazione verificando la presenza delle seguenti condizioni:

epatopatia acuta o cronica irreversibile ad andamento progressivo;

patologia refrattaria al trattamento medico-chirurgico tradizionale;

assenza di controindicazioni assolute al trapianto o con controindicazioni relative;

capacità psicologica del paziente ad accettare il trapianto.

2. Ogni centro di trapianto definisce per ciascun paziente la malattia epatica e lo stato di gravità secondo la classificazione UNOS NIT.

3. La valutazione di idoneità o di non idoneità del ricevente viene effettuata dai centri di trapianti nel rispetto di principi oggettivi, condivisi, nonché documentabili ad ogni interessato che ne faccia richiesta.

4. Ogni centro di trapianto fornisce, al paziente che chiede l'iscrizione in lista, le indicazioni e la modulistica necessarie per avviare l'iter di valutazione, nonché la carta dei servizi dove saranno riportate, oltre alle informazioni elencate nel capitolo 7, in particolare anche le seguenti:

a) tempo medio di attesa per avere la prima visita;

b) tempo medio di attesa per iniziare la valutazione pre-trapianto;

c) tempo medio di esecuzione della valutazione pre-trapianto;

d) tempo medio di iscrizione in lista di attesa a valutazione completata.

CAPITOLO 4.

Criteri di offerta e scambio degli organi prelevati

1. Tutti i fegati disponibili nel centro interregionale sono prioritariamente considerati per eventuali urgenze definite in base ad accordi di carattere nazionale.

2. L'offerta di un organo, in condizioni standard (escluso urgenza e/o richiesta di anticipo) viene effettuata dal centro interregionale o dal centro regionale ai centri di trapianti della propria area secondo i criteri adottati dal centro interregionale o dal centro regionale e comunque non in disaccordo con i criteri vigenti in ambito nazionale.

3. Ogni organo resosi disponibile deve essere offerto completo di tutta la documentazione necessaria per una corretta valutazione (dati cimici, anamnestici e strumentali).

4. L'offerta di un organo viene effettuata entro due ore dall'inizio del periodo dell'accertamento di morte e comunque non oltre l'orario previsto per la fine dell'accertamento.

5. Gli organi ceduti per urgenza e/o richiesta di anticipo vengono restituiti. Le restituzioni avvengono per area (centro interregionale trapianti) e non per centro di trapianto e non sono proponibili per la restituzione fegati prelevati da donatori pediatrici.

6. Un fegato di gruppo sanguigno raro come «B» o «AB» offerto in restituzione di un fegato precedentemente ceduto di gruppo «0» o «A» (gruppi sanguigni più comuni), può essere rifiutato senza perdere diritto alla restituzione.

7. La presenza di urgenza (anche interna all'area) ha la priorità di assegnazione rispetto ad una restituzione.

8. La restituzione dell'urgenza ha la precedenza di assegnazione rispetto ad una richiesta di anticipo.

9. Un organo offerto viene accettato dal centro di trapianto entro 30/60 minuti dall'offerta. Fanno eccezione i casi in cui la documentazione essenziale per la valutazione del donatore e/o dell'organo non è completa.

10. Si stabilisce che i fegati accettati ma non utilizzati vengono conteggiati come assegnati se non viene documentata (biopsia o esame istologico) la loro non idoneità.

CAPITOLO 5.

Criteri di assegnazione

1. A ciascun centro regionale o interregionale viene consentito l'impiego di un proprio algoritmo di assegnazione.

2. Ciascun centro regionale o interregionale trasmette, nei tempi e nei modi stabiliti, l'algoritmo di assegnazione impiegato al Centro nazionale trapianti.

3. I criteri di assegnazione, pur potendo essere diversi tra le varie Regioni o aggregazioni interregionali, si riferiscono a principi comuni, condivisi e scientificamente validi, trasparenti e documentabili ad ogni interessato che ne faccia richiesta, tramite il Centro nazionale trapianti, che ne sorveglia la corretta applicazione. Ciascun centro regionale o interregionale consente al Centro nazionale trapianti la verifica dell'applicazione dell'algoritmo richiesto.

4. Vengono individuate 5 modalità diverse di assegnazione degli organi disponibili:

a) in elezione;

b) in regime di urgenza;

c) in regime di anticipo;

d) in restituzione;

e) in eccedenza.

a) organi in elezione. Ogni centro regionale o interregionale assegna l'organo disponibile secondo il proprio algoritmo regionale o dell'aggregazione interregionale, nel rispetto dei principi enunciati nel capitolo 5, punto 2. Nell'assegnare un organo in elezione si deve tener conto prioritariamente dei seguenti parametri: identità/compatibilità di gruppo sanguigno; *status* del paziente, parametri antropometrici, tempo in lista di attesa. A parità di *status,* il tempo in lista di attesa condiziona la priorità all'intervento. Resta tuttavia al centro di trapianto la decisione ultima sulla scelta del paziente da trapiantare. In tutti i casi la scelta si deve basare su principi trasparenti e di buona pratica clinica.

b) organi in urgenza. Ogni centro di trapianto ha l'obbligo di segnalare al proprio centro regionale, e questi al centro interregionale della propria aggregazione interregionale, le richieste di organi in regime di urgenza secondo le vigenti regole. Il centro interregionale ha l'obbligo di estendere la richiesta in ambito nazionale e/o internazionale. Ogni centro regionale ha l'obbligo di segnalare al proprio centro interregionale tutti i donatori disponibili al fine di soddisfare eventuali richieste di urgenza in ambito nazionale. In presenza di richieste di organi in regime di urgenza il centro interregionale sede del donatore rende disponibile l'organo per il centro interregionale sede della richiesta di urgenza. Gli organi ceduti in regime di urgenza devono essere restituiti secondo le vigenti regole. In presenza di più richieste di organi in urgenza va data priorità cronologica.

c) organi in anticipo. Ogni centro di trapianto può inoltrare al proprio centro regionale e questi al centro interregionale della propria aggregazione interregionale le richieste di organi in regime di anticipo secondo le vigenti regole. Il centro interregionale può estendere la richiesta in ambito nazionale. In presenza di richieste di organi in regime di anticipo non c'è obbligo di cessione dell'organo resosi disponibile (la decisione viene demandata al centro di trapianto titolare dell'organo). Gli organi ceduti in regime di anticipo devono essere restituiti secondo le vigenti regole.

d) organi in restituzione. Ogni centro interregionale è responsabile della restituzione degli organi ricevuti in regime di urgenza o di anticipo, nonché di pareggiare i bilanci a fine anno tra organi ceduti e ricevuti. La restituzione deve essere proposta al centro creditore secondo le vigenti regole.

e) organi in eccedenza. Ogni centro regionale, in presenza di organi eccedenti, deve darne immediata comunicazione al centro interregionale della propria aggregazione interregionale. Il centro interregionale provvederà all'assegnazione degli organi prioritariamente nell'ambito della propria area interregionale ed eventualmente in ambito nazionale. Gli organi ceduti in eccedenza non vengono restituiti.

5. L'assegnazione dei fegati prelevati da donatorè pediatrico viene effettuata dal centro interregionale nella cui area è stato segnalato il donatore. L'assegnazione di questi organi avviene a livello nazionale in base alla lista unica nazionale pediatrica visibile ad ogni centro interregionale.

6. Se le caratteristiche cliniche e antropometriche tra donatore pediatrico e ricevente lo consentono, il centro interregionale nella cui area è stato segnalato il donatore può assegnare l'organo prioritariamente ai riceventi iscritti nei centri di trapianti della propria aggregazione interregionale purché presenti nella lista unica pediatrica nazionale.

7. Gli organi prelevati da donatori pediatrici vengono prioritariamente assegnati a riceventi pediatrici presenti nella lista unica nazionale, secondo le regole vigenti. Per tutti gli organi prelevati da donatori pediatrici e assegnati a riceventi pediatrici non c'è restituzione tra area cedente e area ricevente.

8. I trapianti combinati adulti hanno la priorità di assegnazione rispetto ai trapianti singoli, purché trattasi di organi salvavita e in assenza di riceventi di pari o superiore urgenza per singoli organi. La richiesta deve comunque essere motivata con apposita documentazione clinica dal centro richiedente che ne certifica l'indicazione. Gli organi ricevuti in priorità per tali condizioni devono essere restituiti.

CAPITOLO 6.

Responsabilità di valutazione degli organi

1. Pur considerando che nella pratica trapiantologia il rischio zero non esiste, qualsiasi organo prelevato a scopo di trapianto deve essere attentamente valutato al fine di non esporre il ricevente a rischi inaccettabili.

2. I criteri di valutazione devono attenersi alle disposizioni contenute nelle «Linee guida per l'accertamento della sicurezza del donatore di organi», di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni il 26 novembre 2003 (repertorio Atti n. 1876). I centri interregionali, i centri regionali e i centri di trapianti che assumono decisioni contrarie alle disposizioni indicate si assumono la responsabilità del proprio operato anche nei confronti del ricevente.

3. Il chirurgo trapiantatore ha l'obbligo di richiedere al proprio centro regionale o al centro sede del donatore tutti i dati clinici, anamnestici e strumentali utili per una corretta valutazione del donatore.

4. Il chirurgo prelevatore ha l'obbligo di visionare i parametri clinici, strumentali e di laboratorio relativi al donatore prima di procedere al prelievo degli organi e può richiedere durante il prelievo ulteriori accertamenti che si rendessero necessari. In ogni caso il chirurgo decide dell'idoneità al trapianto dell'organo che preleva.

5. In tutti i casi la valutazione si deve basare su principi di buona pratica clinica.

6. Nel caso che, a giudizio del chirurgo prelevatore, l'organo non risultasse idoneo al trapianto, lo stesso deve darne immediata comunicazione al proprio centro regionale o centro interregionale per l'interruzione delle procedure attivate sul ricevente, nonché per consentire l'offerta dell'organo ad altri centri di trapianti.

CAPITOLO 7.

Carta dei servizi

1. Ogni centro di trapianto fornisce, almeno, al paziente che fa domanda di iscrizione in lista, una carta di servizi contenente le seguenti informazioni:

a) i criteri di iscrizione del centro;

b) il numero globale dei pazienti in lista al momento;

c) il tetto massimo di pazienti iscrivibili nell'anno;

d) i controlli richiesti e le relative cadenze per rimanere in lista attiva;

e) i criteri adottati dal centro nell'assegnazione dei fegati disponibili;

f) il tempo medio per completare l'iter di valutazione per l'inserimento in lista;

g) il tempo medio di attesa pre-trapianto;

h) la percentuale di soddisfacimento annua della domanda rispetto alla propria lista di attesa;

i) il numero di donatori utilizzati in regione l'anno precedente e la media annua dei donatori disponibili per il centro;

j) il numero di trapianti di fegato da donatore cadavere effettuati dal Centro di Trapianto nell'anno precedente e la media degli ultimi 5 anni (riferiti agli standard minimi di quantità e qualità certificati annualmente dal Centro nazionale trapianti);

k) il numero di trapianti di fegato da donatore vivente effettuati dal centro nell'anno precedente e la media degli ultimi tre anni;

l) l'outcome delle complicanze nel donatore per il trapianto di fegato da donatore vivente;

m) i risultati del centro di trapianto da 1 e 5 anni in termini di sopravvivenza dell'organo e del paziente, sia per il trapianto da donatore cadavere che per il trapianto da donatore vivente, in raffronto alla media nazionale;

n) l'operatività del centro in termini di mesi/anno, precisando eventuali periodi di chiusura;

o) una breve ma chiara descrizione di che cosa sia il trapianto di fegato, delle eventuali complicanze e delle tecniche adottate dal Centro;

p) dove e come è possibile ottenere ulteriori informazioni.

2. Ogni centro di trapianto deve provvedere, con cadenza annuale, alla revisione della propria carta di servizi in funzione dei propri protocolli, della propria attività e in relazione ad eventuali nuove direttive regionali o nazionali.

CAPITOLO 8.

Follow-up

1. Si intende per follow-up la pianificazione e l'esecuzione dei controlli sul paziente dopo l'atto chirurgico di trapianto e per tutto il periodo necessario alla stabilizzazione delle condizioni cliniche. Nell'eventualità che il centro effettui trapianto di fegato da donatore vivente, la pianificazione e l'esecuzione dei controlli riguarderà anche il donatore, che sarà seguito nel follow-up per tutto il tempo necessario.

2. Al termine di tale periodo il paziente stabilizzato viene affidato nuovamente alle unità operative di riferimento, che continuano a seguirlo secondo protocolli concordati con il centro di trapianto. Qualora un paziente decida di farsi seguire da altro Centro diverso da quello dove è stato eseguito il trapianto, è obbligo di questo secondo centro fornire al primo i dati di follow-up.

3. Il centro di trapianto rimane comunque il referente per il Centro nazionale trapianti, tramite il centro interregionale competente, per le notizie relative a tutti i pazienti trapiantati.

4. Il centro di trapianto invia al Centro nazionale trapianti, tramite il centro interregionale competente, i dati di follow-up dei pazienti trapiantati secondo la modulistica e le modalità concordate.

5. Il Centro nazionale trapianti, tramite il centro interregionale competente, fornisce le elaborazioni statistiche di quantità e qualità ad ogni centro di trapianto che ne faccia richiesta.

CAPITOLO 9.

Principi di verfica e controllo

1. I centri regionali ed Interregionali trasmettono al Centro nazionale trapianti le informazioni in loro possesso relative alle liste di attesa ed all'algoritmo di assegnazione degli organi secondo le modalità concordate.

2. Il Centro nazionale trapianti verifica che le presenti linee guida siano attuate.

3. Il Centro nazionale trapianti comunica l'esito della verifica dell'attuazione delle Linee guida agli interessati che ne facciano motivata richiesta.

CAPITOLO 10.

Criteri generali di revisione

1. Le Linee guida sopra riportate vengono revisionate ed approvate con cadenza annuale e, qualora se ne ravvedesse la necessità anche prima, dal Centro nazionale trapianti.

2. Le Linee guida vengono inviate ai responsabili della loro applicazione, inviate a tutti coloro che ne faranno richiesta ed a tutti coloro che possono essere interessati. Saranno comunque accessibili a tutti attraverso il sito del Centro nazionale trapianti.

3. Le eventuali proposte di correzione, anche presentate da associazioni rappresentanti dei pazienti, sono discusse dal Centro nazionale trapianti ed eventualmente attuate con scadenza annuale.

04A10200

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita «Collegio SS. Salvatore», in Enna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 ottobre 2004, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternita «Collegio SS. Salvatore», con sede in Enna.

04A10172

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 ottobre 2004

Dollaro USA	1,2474
Yen giapponese	136,51
Corona danese	7,4387
Lira Sterlina	0,69185
Corona svedese	9,0985
Franco svizzero	1,5382
Corona islandese	87,12
Corona norvegese	8,2390
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57570
Corona ceca	31,398
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6686
Lira maltese	0,4297
Zloty polacco	4,2902
Leu romeno	41257
Tallero sloveno	239,9000
Corona slovacca	39,955
Lira turca	1848000
Dollaro australiano	1,7103
Dollaro canadese	1,5658
Dollaro di Hong Kong	9,7183
Dollaro neozelandese	1,8124
Dollaro di Singapore	2,0943
Won sudcoreano	1426,65
Rand sudafricano	7,9846

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A10385

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34786 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bava Riccardo, con sede in Collegno (Torino), unità di Collegno (Torino) e Moncalieri (Torino), per il periodo dal 7 ottobre 2003 al 6 aprile 2004.

Con decreto n. 34787 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Alnuatel già Viasystems Ems Italia, con sede in Terni, unità di Terni, per il periodo dal 1º giugno 2003 al 21 novembre 2004.

Con decreto n. 34788 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Dur-Press, con sede in Bergamo, unità di Urago d'Oglio (Brescia), per il periodo dal 29 aprile 2004 all'11 gennaio 2005.

Con decreto n. 34817 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Editrice La Stampa , con sede in Torino, unità di Genova, Milano, Roma e Torino, per il periodo dal 1º maggio 2004 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 34818 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Gruppo Formula, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino), unità di Asti, Cascine Vica-Rivoli Torino), Corsico (Milano), Firenze, Padova, Roma e Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 34819 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Metalgo, con sede in Gravellona Toce (Verbania), unità di Gravellona Toce (Verbania), per il periodo dal 12 aprile 2004 al 10 aprile 2005.

Con decreto n. 34820 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Iar Siltal, con sede in Occimiano (Alessandria), unità di Abbiategrasso (Milano), per il periodo dal 1º agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 34821 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Sidergarda Mollificio Bresciano, con sede in San Felice del Benaco (Brescia), unità di Raffa di Puegnago (Brescia), San Felice del Benaco (Brescia), per il periodo dal 12 luglio 2004 all'11 gennaio 2005.

Con decreto n. 34822 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Krizia Industria, con sede in San Giuliano Milanese (Milano), unità di San Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 7 gennaio 2004 al 6 gennaio 2005.

Con decreto n. 34823 del 29 settembre 2004, è concesso il trattameritzo straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Calzaturificio Ramirez, con sede in Napoli, unità di Casavatore (Napoli), per il periodo dal 7 aprile 2004 al 6 ottobre 2004.

Con decreto n. 34824 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Alfa Wasserman, con sede in Alanno Scalo (Pescara), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 21 giugno 2004 al 20 giugno 2005.

Con decreto n. 34825 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Thera, con sede in Brescia, unità di Padova, per il periodo dal 25 febbraio 2004 al 24 febbraio 2005.

Con decreto n. 34826 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Molitex, con sede in Campochiaro (Campobasso), unità di Campochiaro (Campobasso), per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 34827 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Virginia, con sede in Riccione (Rimini), unità di Coriano (Rimini), per il periodo dal 5 luglio 2004 al 4 febbraio 2005.

Con decreto n. 34828 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. BTR Italian Cachemire, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 17 maggio 2004 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 34829 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. O.M.Z. in liquidazione, con sede in Collio (Brescia), unità di Collio (Brescia), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34830 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Zamark, con sede in Somma Lombardo (Varese), unità di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 31 maggio 2004 al 30 maggio 2005.

Con decreto n. 34831 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Manifattura di Trento, con sede in Trento, unità di Trento - frazione Gardolo (Trento), per il periodo dal 14 giugno 2004 al 13 giugno 2005.

Con decreto n. 34832 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Calzaturificio Martine Clay, con sede in Castello di Cisterna (Napoli), unità di Castello di Cisterna (Napoli), per il periodo dal 18 giugno 2004 al 17 giugno 2005.

Con decreto n. 34833 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Impresa Pouchain , con sede in Roma, unità di Bari, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Napoli, Reggio Emilia, Roma, Venezia e Vicenza (Thiene), per il periodo dal 17 giugno 2004 al 16 giugno 2005.

Con decreto n. 34834 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Avant International, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 34835 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Giuseppe Bellora Tessuti, con sede in Milano, unità di Cossato (Biella), per il periodo dal 19 aprile 2004 al 18 aprile 2005.

Con decreto n. 34836 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.a.s. Audia, con sede in Feroleto Antico (Catanzaro), unità di Feroleto Antico (Catanzaro), per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 34837 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Tintoria di Trivero, con sede in Trivero (Biella), unità di Trivero (Biella), per il periodo dal 31 maggio 2004 al 30 maggio 2005.

Con decreto n. 34838 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Yogolat, con sede in Vernate (Milano), unità di Sermoneta (Latina), Terzo (Aessandria), Vernate - frazione Pasturago (Milano), per il periodo dal 1º giugno 2004 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 34839 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamemto straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. C.A.M. Calzaturificio Cappelletti, con sede in Montevarchi (Arezzo), unità di Montevarchi (Arezzo), per il periodo dal 12 aprile 2004 all'11 aprile 2005.

Con decreto n. 34840 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. SAI.GE.SE., con sede in Rende (Cosenza), unità di Rende (Cosenza), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 5 marzo 2005.

Con decreto n. 34841 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Dalle Carbonare, con sede in Scurelle (Trento), unità di Verona, per il periodo dal 29 gennaio 2004 al 28 gennaio 2005.

Con decreto n. 34842 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. APM Attività Produttive Meridionali, con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34843 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Sud Europa Tissue, con sede in Capannori (Lucca), unità di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 00/00/2000 al 00/00/2000.

Con decreto n. 34844 del 29 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. S.E.I. Servizi Elicotteristici Italiani, con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno), unità di Monteprandone (Ascoli Piceno), per il periodo dal 29 luglio 1996 al 00/00/2000.

Con decreto n. 34845 del 4 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Alpitour , con sede in Cuneo, unità di Bologna, Cuneo, Milano, Padova, Roma, Torino, per il periodo dal 1º maggio 2004 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 34848 del 4 ottobre 2004, è concesso il trattameamo straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. IPM Sistemi, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 34849 del 4 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. CPI Progetti, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 19 aprile 2004 al 18 aprile 2005.

Con decreto n. 34850 del 4 ottobre 2004, è concesso il trartamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Vertos, con sede in Cassano d'Adda (Milano), unità di Cassano d'Adda (Milano), per il periodo dal 16 marzo 2004 al 15 marzo 2005.

Con decreto n. 34851 del 4 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Saniver, con sede in Milano, unità di Cassano Magnago (Varese), per il periodo dal 6 maggio 2004 al 5 maggio 2005.

Con decreto n. 34852 del 4 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo - art. 3, n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Alimonti in liquidazione e concordato preventivo, con sede in Covo (Bergamo), unità di Covo (Bergamo), per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 34853 del 4 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. PPT - Poligrafica Piano Tavola, con sede in Piano Tavola - Belpasso (Catania), unità di Piano Tavola - Belpasso (Catania), per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34854 del 4 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Acciaierie di Calvisano, con sede in Calvisano - loc. Viadana (Brescia), unità di Calvisano (Brescia), per il periodo dal 23 giugno 2004 al 22 giugno 2005.

Con decreto n. 34855 del 4 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Gruppo Formula, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino), unità di Cascine Vica-Rivoli (Torino), Corsico (Milano), Firenze, Padova, Roma, Asti e Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 34856 del 4 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Zincocelere in liquidazione ora in fallimento, con sede in Pont Saint Martin (Aosta), unità di Cavaglià (Biella) e Pont Saint Martin (Aosta), per il periodo dal 21 luglio 2004 al 3 marzo 2005.

Con decreto n. 34857 del 4 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Fir Elettromeccanica, con sede in Casalmaggiore (Cremona), unità di Casalmaggiore (Cremona), per il periodo dal 30 agosto 2004 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 34859 del 5 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Datitalia Processing ora Gepin Datitalia, con sede in Roma (già Napoli), unità di Napoli, per il periodo dal 1º aprile 2004 al 18 luglio 2004.

Con decreto n. 34860 del 5 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Aire, con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 34861 del 5 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - Scarl Cooperativa Edile La Sicilia, con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 34862 del 5 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Ferroser c/o F.S. di Agrigento, con sede in Bari, unità di Agrigento, Bari, Caltanissetta, Catania, Gela (Caltanissetta), Modica (Ragusa) Palermo e Trapani, per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34863 del 5 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Eporlux, con sede in Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Biella, Cuneo e Torino, per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 34864 del 5 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - Scarl Cooperativa di Lavoro Team Service, con sede in Roma, unità di Palermo, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2004.

Con decreto n. 34865 del 5 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - Scarl Soc. Consortile Gestione Servizi Ferroviari, con sede in Napoli, unità di Palermo, per il periodo dal 7 aprile 2004 al 6 aprile 2005.

Con decreto n. 34866 del 5 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto dì solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Eporlux, con sede in Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di Campobasso, Termoli (Campobasso) e Isernia, per il periodo dal 29 febbraio 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34867 del 5 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Cooperativa Portabagagli e Servizi G. Mazzini, con sede in Pescara, unità di Lecce, per il periodo dall'11 luglio 2004 al 10 luglio 2005.

Con decreto n. 34868 del 5 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Emar, con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria (Palermo). per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 34869 del 5 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Ediltecnica, con sede in Palermo, unità di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 34870 del 5 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. A.T.I. Group (Lavori Edili e Impiantistica), con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria (Edile) (Palermo), Bagheria (Impiantistica) (Palermo), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

04A10191

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Abe Tours s.c.r.l.», in Merate

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Abe Tours s.c.r.l.» con sede in Merate costituita il 4 marzo 1985 con rogito notaio Donegana Giulio, repertorio n. 10607/1162, R.E.A. n. 197043, c.f n. 01521360139, posizione provinciale n. 196, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di Lecco - Servizio politiche del lavoro - via Balicco, 61 - 23900 Lecco, tel. 0341/287737 fax n. 031/288061, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A10126

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Automobilisti Marsica a r.l.», in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa:

Automobilisti Marsica a r.l., con sede in Avezzano, BUSC 1462 costituita per rogito del notaio Arturo Di Giovanni in data 16 febbraio 1984 repertorio n. 99976

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, di L'Aquila - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A10127

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «VMP - Lavorazione vetro mosaico plastica lavorazione artigiana vetro a r.l.», in Murano.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della Società cooperativa «VMP - Lavorazione vetro mosaico plastica lavorazione artigiana vetro a r.l.», con sede in Murano (Venezia) - Corte Bigaglia 17/a - costituita per rogito notaio Giacomo Pecorelli in data 9 febbraio 1987 - numero repertorio 6830, posizione B.U.S.C. 2550/228560 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - via Ca' Venier, n. 8 - Mestre/Venezia - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A10113

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Serena a r.l.», in Pavia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Edilizia Serena a r.l. con sede in Pavia, BUSC n. 904/127185, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Lupo in data 20 luglio 1973 che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Pavia - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A10129

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza, senza nomina del liquidatore, delle società cooperative.

N.	N. Posizione	Denominazione cooperativa	Sede	Data costituzione Notaio	Rep.	Codice fiscale
1	2363/216246	Cooperativa progresso e sviluppo - cooperativa giovanile servizi sociali e lavoro S.r.l.	Miggiano (Lecce via Mandorla Pesina n. 13	23/1/86 Alfredo Positano	61486	02117330759
2	2821/234423	Cooperativa operatori sanitari sanitas S.c.r.l.	Poggiardo (Lecce) Largo Chiesa, 3	26/2/88 Fulvio Carcinelli	22283	02329920751

Sulla base degli atti d'ufficio e degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative - come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire opposizione all'emanazione del predetto provvedimento, motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via L. Ariosto n. 81 - 73100 Lecce.

04A10125

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo al decreto 23 aprile 2004, afferente: «Modifiche dei decreti 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegnio a favore degli agricoltori».

Il decreto 23 aprile 2004 afferente «Modifiche dei decreti 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004 recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegni a favore degli agricoltori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 30 aprile 2004, è stato registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2004, registro n. 4, foglio n. 229.

04A10140

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Advisory Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con D.D. del 23 settembre 2004, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Advisory Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 04417340967, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

04A10173

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2004, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2003 e 2004 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2003	Settembre	121,4	2,5	5,2
	Ottobre	121,5	2,4	5,0
	Novembre	121,8	2,4	5,1
	Dicembre	121,8	2,3	5,0
	Media	*120,8*		
2004	Gennaio	122,0	2,0	4,7
	Febbraio	122,4	2,2	4,7
	Marzo	122,5	1,9	4,5
	Aprile	122,8	2,0	4,5
	Maggio	123,0	2,1	4,5
	Giugno	123,3	2,2	4,6
	Luglio	123,4	2,1	4,6
	Agosto	123,6	2,1	4,6
	Settembre	123,6	1,8	4,4

0A10310

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con provvedimento del segretario generale, adottato in data 30 settembre 2004, è stata nominata conservatore del registro imprese di Pordenone, a far data dal 1° ottobre 2004, la dott.ssa Cristiana Basso, vice segretario generale dell'Ente.

04A10187

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401248/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77